

**DELIBERAZIONE 14 SETTEMBRE 2017
633/2017/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ESSENZIALI NELLA
DISPONIBILITÀ DI A2A ENERGIEFUTURE S.P.A. E MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 111/06**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 14 settembre 2017

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 27 marzo 2004, 48/04, come successivamente integrato e modificato;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2011, ARG/elt 66/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 66/11)
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 582/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 582/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 635/2013/R/eel (deliberazione 653/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2015, 120/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 120/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2015, 612/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 612/2015/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), in data 8 luglio 2015 – protocollo Autorità 20695 del 10 luglio 2015 – (di seguito: prima comunicazione Terna);

- la comunicazione di Edipower S.p.a. (di seguito: Edipower), in data 12 agosto 2015 – protocollo Autorità 24273 del 17 agosto 2015 – (di seguito: comunicazione Edipower);
- la comunicazione congiunta di Edipower e di A2A Energiefuture S.p.a. (di seguito: A2A Energiefuture), in data 21 luglio 2016 – protocollo Autorità 21023 del 22 luglio 2016 – (di seguito: comunicazione 21 luglio 2016);
- la comunicazione di Terna, in data 22 novembre 2016 – protocollo Autorità 34455 del 22 novembre 2016 – (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità (di seguito: DMEA), in data 21 luglio 2017 – protocollo Autorità 24661 in pari data – (di seguito: comunicazione DMEA);
- la comunicazione di Terna, in data 8 settembre 2017 – protocollo Autorità 29232 dell’11 settembre 2017 – (di seguito: terza comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti (di seguito anche: Corrispettivo); il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti nell’anno considerato;
- gli impianti San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV di Edipower sono stati ammessi al regime di reintegrazione dei costi per l’anno 2014, ai sensi, rispettivamente, delle deliberazioni 582/2012/R/eel e 635/2013/R/eel;
- con la deliberazione 120/2015/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata da Edipower ai sensi del comma 65.30 della deliberazione 111 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111), l’Autorità ha stabilito l’importo dell’acconto del Corrispettivo relativo al primo semestre dell’anno 2014 per gli impianti San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l’utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare all’Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime di reintegrazione; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell’utente del dispacciamento;
- con la comunicazione Edipower, l’omonimo utente ha presentato, all’Autorità, l’istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l’anno 2014, in relazione agli impianti San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV;
- l’istanza di reintegrazione, avanzata da Edipower, è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva

conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;

- ai sensi della deliberazione 612/2015/R/eel, Terna ha riconosciuto un ulteriore acconto del Corrispettivo agli utenti del dispacciamento titolari degli impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione per l'anno 2014, ivi inclusi gli impianti San Filippo del Mela;
- con la comunicazione 21 luglio 2016, Edipower e A2A Energiefuture hanno:
 - comunicato, tra l'altro, la decorrenza del trasferimento del ruolo di utente del dispacciamento con riferimento agli impianti San Filippo del Mela;
 - congiuntamente richiesto all'Autorità che sia riconosciuto ad A2A Energiefuture l'importo del Corrispettivo per l'anno 2014 relativo agli impianti citati;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione) riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111 in materia di impianti essenziali;
- con la seconda comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile all'Autorità una relazione (di seguito: Relazione) sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini gli importi del margine di contribuzione esplicitati dall'utente nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione siano stati determinati conformemente alla disciplina dell'omonimo regime di remunerazione;
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia scostamenti tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dell'utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- ai sensi del comma 65.8.1, nel caso di unità alimentate da più di un combustibile e con riferimento a uno specifico periodo rilevante, la componente combustibile del costo variabile riconosciuto valevole ai fini della reintegrazione è in generale calcolata pesando il valore dei medesimi combustibili in funzione dei relativi consumi effettivi orari;
- il comma 65.3.1 prevede che, ai fini del calcolo dei ricavi figurativi, si applichi la configurazione di costo variabile riconosciuto valevole ai fini della reintegrazione;
- con riferimento ai ricavi figurativi *ex* comma 65.3.1, la Relazione evidenzia come lo scostamento riscontrato tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione presentata dall'utente e il corrispondente ammontare determinato da Terna sia ascrivibile al metodo di ponderazione dei valori dei combustibili, che, applicando i criteri di cui al comma 65.8.1, comporta l'azzeramento della componente combustibile del costo variabile nei periodi rilevanti in cui si sono verificati consumi effettivi nulli per ciascun combustibile;
- per ovviare all'effetto del combinato disposto dei commi 65.3.1 e 65.8.1, Edipower ha proposto di determinare i ricavi figurativi *ex* comma 65.3.1 applicando il costo variabile riconosciuto rilevante per la formulazione delle offerte;

- è preferibile che i ricavi figurativi *ex* comma 65.3.1 siano determinati applicando la configurazione del costo variabile riconosciuto rilevante per la reintegrazione, in quanto, nel caso degli impianti alimentati da più di un combustibile, detta configurazione – a differenza di quella del costo variabile rilevante per la formulazione delle offerte – prevede che la ponderazione per il calcolo della componente combustibile sia basata su dati oggettivi (consumi effettivi invece che consumi attesi);
- con la comunicazione DMEA, è stato richiesto a Terna, tra le altre cose, di simulare l'esito del calcolo dei ricavi figurativi *ex* comma 65.3.1 per l'anno 2014 applicando, nelle ore in cui i consumi effettivi di tutti i combustibili sono risultati nulli, il costo variabile riconosciuto valevole ai fini della reintegrazione e pesando il valore dei medesimi combustibili in funzione dei relativi consumi effettivi registrati su base annua;
- l'impostazione descritta al precedente alinea, a differenza di quanto previsto in generale dal comma 65.8.1 per la determinazione del costo variabile rilevante per la reintegrazione, consente di evitare che i ricavi *ex* comma 65.3.1 siano sovrastimati per il fatto che il costo variabile applicato per il calcolo dei menzionati ricavi sottostimi il costo variabile che l'utente avrebbe sostenuto per il funzionamento dell'unità nel caso in cui fosse stata offerta e accettata;
- con la terza comunicazione Terna, quest'ultima società ha fornito le simulazioni richieste con la comunicazione DMEA;
- il comma 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno rilevante risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello cui si riferisce il Corrispettivo;
- con la prima comunicazione Terna, quest'ultima ha reso disponibile all'Autorità i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti per l'anno 2014; dai dati emerge che i tassi di indisponibilità degli impianti San Filippo del Mela nel menzionato anno sono risultati inferiori ai corrispondenti tassi medi storici relativi ai tre anni precedenti.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza di reintegrazione dei costi avanzata da Edipower con la comunicazione omonima, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti in merito alle partite economiche oggetto di verifica da parte di Terna;
- adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci, rilevanti per la determinazione del Corrispettivo:
 - a) i proventi netti relativi alla compravendita di servizi nel mercato per il servizio di dispacciamento, *ex* comma 65.4, lett. b);
 - b) i ricavi ricevuti da Terna ai sensi dei commi 65.2 e 65.3.3 (acconti *ex* comma 65.3.9);

- c) l'acconto del Corrispettivo riconosciuto da Terna ai sensi della deliberazione 612/2015/R/eel, dato che l'istanza di reintegrazione di Edipower non ne tiene conto, essendo stata elaborata prima della menzionata deliberazione;
 - d) la maggiorazione dei ricavi derivante dall'applicazione dei vigenti criteri di valorizzazione delle offerte accettate sul mercato infragiornaliero per quantità non indispensabili (*ex* comma 65.3.2);
 - e) i proventi dovuti al riconoscimento dei corrispettivi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
 - f) le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione;
 - g) gli effetti delle disposizioni sui parametri tecnici tipici relativi agli impianti San Filippo del Mela di cui ai punti da 2 a 5 della deliberazione ARG/elt 66/11, valide anche per l'anno 2014 ai sensi della deliberazione 120/2015/R/eel;
- con riferimento ai ricavi figurativi *ex* comma 65.3.1, per le ragioni sopra esplicitate, adottare gli importi risultanti dalla simulazione richiesta a Terna e riportati nella terza comunicazione omonima; detti importi si fondano sulla configurazione del costo variabile rilevante per la reintegrazione e su una ponderazione dei valori dei combustibili basata sui consumi effettivi registrati su base annua;
 - integrare il comma 65.3.1, così da tenere conto della fattispecie emersa nel corso dell'istruttoria sulla reintegrazione degli impianti San Filippo del Mela per l'anno 2014, specificando che, nel caso di unità alimentate da più di un combustibile nel corso dell'anno di riferimento, il costo variabile da applicare nei periodi rilevanti in cui i consumi effettivi di tutti i combustibili risultino nulli sia calcolato pesando il valore dei medesimi combustibili in funzione dei relativi consumi effettivi registrati su base annua;
 - stabilire che quanto descritto al precedente alinea si applichi per gli anni dal 2014 incluso, per evitare che l'integrazione determini una modifica dei Corrispettivi definiti con riferimento ad anni precedenti al 2014

DELIBERA

1. di prevedere che Terna riconosca ad A2A Energiefuture, nei termini di cui in premessa e per gli impianti San Filippo del Mela 150kV e San Filippo del Mela 220kV, il Corrispettivo per l'anno 2014, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che Terna dia seguito alle disposizioni di cui al punto 1, entro il giorno 30 settembre 2017;
3. di integrare l'Allegato A alla deliberazione 111 nei termini di seguito indicati:
 - alla fine del comma 65.3.1 sono aggiunte le seguenti parole:
 “Per gli anni dal 2014 incluso, nel caso di unità alimentate da più di un combustibile nel corso dell'anno di riferimento, il costo variabile da applicare nei periodi rilevanti in cui i consumi effettivi di tutti i combustibili sono pari a

- zero è calcolato pesando il valore dei medesimi combustibili in funzione dei relativi consumi effettivi registrati su base annua.”;
4. di trasmettere l'Allegato A a Terna e ad A2A Energiefuture;
 5. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

14 settembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni